



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

N.5467

IL RETTORE

- ? Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- ? Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. 6 maggio 1996, n.1885;
- ? Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 24 ottobre 1996 n. 4455;
- ? Visto il Decreto Rettorale 1862 del 13 maggio 1999, con il quale è stato emanato il Regolamento per l'attuazione dell'intervento "Contributi per l'aggiornamento scientifico dei docenti e dei tecnici all'estero";
- ? Viste le proposte di modifica al suddetto regolamento formulate dalla Commissione per la Ricerca Scientifica ex art.10 dello Statuto, nella seduta del 20 ottobre 1999;
- ? Atteso che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 5 novembre 1999, hanno deliberato di approvare le modifiche proposte dalla suddetta Commissione.

D E C R E T A

il **Regolamento per l'attuazione dell'intervento "Contributi per l'aggiornamento scientifico dei docenti e dei tecnici all'estero"**, emanato con il decreto in premessa indicato, viene modificato come di seguito riportato:

Regolamento per l'attuazione dell'intervento

"Contributi per l'aggiornamento scientifico dei docenti e dei tecnici laureati all'estero"

Art. 1 (Finalità)

Gli Organi di governo dell'Ateneo destinano particolari risorse finanziarie per favorire l'aggiornamento scientifico dei docenti.

Il finanziamento di cui al presente regolamento ha la finalità di favorire l'aggiornamento scientifico dei docenti e dei tecnici laureati all'estero, contribuendo alle spese previste per soggiorni presso Università e/o istituzioni scientifiche straniere.

Art. 2 **(Richiedenti e beneficiari)**

- ? Le richieste possono essere presentate dai Professori e Ricercatori anche non confermati dell'Università di Catania che intendono beneficiare del contributo.
- ? Possono usufruire del contributo i Tecnici laureati. In questo caso la richiesta deve essere inoltrata dal Responsabile della struttura di appartenenza.
- ? Possono usufruire di tali contributi anche i titolari di assegni di ricerca. La domanda, in questo caso, deve essere avanzata dal Responsabile del progetto di ricerca a cui afferiscono.

Art. 3 **(Finanziamento)**

Gli Organi di governo dell'Ateneo stabiliscono annualmente la disponibilità finanziaria complessiva per il finanziamento dei contributi di cui al presente regolamento ed il limite massimo per ogni contributo. La somma disponibile è divisa in tre parti e ciascuna parte è assegnata ogni gen.-apr./mag.-ago/set.-dic..

In prima applicazione l'intervento prevede una disponibilità finanziaria per il 1999 di £. 300.000.000 e l'assegnazione non potrà, di regola, superare l'80% dei costi reali stimati dalla Commissione sulla base del preventivo presentato con la richiesta. Le somme eventualmente non assegnate verranno impiegate nel quadrimestre successivo.

Il contributo verrà erogato, dopo l'approvazione dell'istanza, alla struttura cui afferisce il beneficiario. Il richiedente potrà, in ogni caso, beneficiare di un solo contributo nel corso di un anno.

Art. 4 **(Modalità e termini di presentazione delle domande)**

Le domande dovranno riportare:

- a. le generalità del richiedente;
- b. la struttura scientifica di appartenenza;
- c. il preventivo analitico di spesa nel quale si dichiara esplicitamente la capacità di autofinanziare i costi residui;
- d. una breve relazione illustrativa concernente le motivazioni scientifiche della richiesta e, ove si intendano frequentare istituzioni di ricerca, l'accettazione della stessa istituzione estera.

Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere presentate, entro i primi due mesi del quadrimestre antecedente quello nel quale si prevede di utilizzare il contributo, all'Ufficio

Ricerca, che provvederà alla loro immediata trasmissione alla Commissione per la Ricerca Scientifica ex art- 10 dello Statuto.

La graduatoria redatta da questa Commissione sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo dell'Ateneo. Entro 10 giorni dall'affissione, la graduatoria è impugnabile con ricorso al Senato Accademico, che decide in via definitiva.

La proposta presentata e la valutazione espressa dalla Commissione sono inviate all'ufficio competente per il loro inserimento nell'anagrafe delle attività di ricerca e di aggiornamento scientifico dell'Ateneo.

Art. 5
(Rendicontazione e Relazione finale)

Entro due mesi dalla conclusione del periodo trascorso all'estero, il titolare del contributo dovrà presentare:

- a. alla Commissione, di cui all'art. 4, una breve relazione scientifica dell'attività svolta all'estero;
- b. alla struttura di afferenza la documentazione relativa alle spese sostenute che saranno rimborsate nella misura dell'80% e comunque entro il limite del contributo concesso.

Catania

IL RETTORE
(E.Rizzarelli)